

OMISSIS

24.5.1999 e successive modifiche e integrazioni denominato "Gamma Skye" gestito dalla SGR s.p.a..

Nel costituirsi la parte convenuta ha chiesto disporsi la sospensione del presente giudizio con quelli pendenti innanzi alla Corte di Appello di Roma e dichiararsi la improcedibilità della domanda e/o la infondatezza della stessa.

Nel costituirsi volontariamente il FONDO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO DENOMINATO " " ha formulato eccezioni di rito e chiesto il rigetto nel merito della pretesa.

Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass. Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611).

L'eccezione di improseguibilità formulata dalla parte convenuta e dal terzo intervenuto (con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni preliminari formulate dalla parte intervenuta) è fondata dovendo le pretese avanzate dalla parte attrice essere fatte valere nella procedura amministrativa.

E' pacifico che le domande spiegate dalla parte attrice si fondano su rapporti contrattuali stipulati con la convenuta nella sua qualità di gestore del Fondo (apporto delle autorimesse nel fondo di gestione chiuso e trasferimento dell'importo ottenuto a titolo di caparra e/o di diritto di prenotazione per i contratti preliminari inerenti dette unità immobiliari).

E', altresì, pacifico che il Fondo Comune d'Investimento ( ) è stato posto in liquidazione ai sensi dell'art. 57 comma 6 bis del TUF (liquidazione coatta amministrativa) con sentenza del Tribunale di Milano n. 156/15 depositata il 13.2.2015 e che il 24.2.2015 la Banca d'Italia ha nominato liquidatore del Fondo il Dott. .

Sul punto, premesso che, per orientamento comune della giurisprudenza, i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d. lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio (cfr Cass. n. 16605 del 2010), va precisato che l'art. 57, comma 6 bis, d.lgs. n. 58 del 1998, prevede che, in caso di messa in liquidazione del fondo da parte del Tribunale, i liquidatori nominati dalla Banca d'Italia provvedano secondo il disposto del precedente comma 3 bis, il quale dichiara applicabili alla liquidazione alcuni articoli del d.lgs. n. 385 del 1993, tra i quali l'art. 83, in forza del quale nei confronti del soggetto posto in liquidazione non può essere iniziata né proseguita alcuna azione giudiziaria. Per il combinato disposto degli articoli citati, pertanto, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non può essere più promossa o proseguita alcuna azione nei confronti del Fondo in liquidazione, dovendo ogni eventuale pretesa nei confronti dello stesso essere



fatta valere dinanzi all'organo liquidatorio.

A tali rilievi merita aggiungere che per effetto della liquidazione la gestione del Fondo Comune d'Investimento ( ) non è più attribuita alla odierna convenuta, la quale, a seguito del provvedimento di LCA, non è più legittimata a stare in giudizio in nome e per conto del Fondo, ma agli organi deputati alla liquidazione del Fondo stesso.

In ogni caso è la stessa attrice, nella istanza di riassunzione del 7.5.2015, a corroborare la tesi della improcedibilità avendo affermato che "c) che pertanto SGR S.p.A. aveva perso la propria legittimazione a stare in giudizio per il fondo; d) che l'unico legittimato a rappresentare in giudizio il Fondo doveva ritenersi il Dott. ;" (pag. 6).

La declaratoria di improseguibilità della domanda, che preclude la disamina del merito della presente controversia, giustifica la parziale compensazione delle spese di giudizio tra la parte attrice e la parte convenuta ex art. 92, secondo comma, c.p.c. nella misura di  $\frac{1}{2}$  mentre per la residua quota di  $\frac{1}{2}$  seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i criteri medi di cui al D.M. 55/2014 da ridursi per l'assenza di questioni complesse in fatto e in diritto e con esclusione della fase istruttoria.

Declaratoria che invece ben giustifica la integrale compensazione delle spese di lite con la parte intervenuta atteso che l'intervento è avvenuto solo in questa fase e che non sono emersi elementi di diversità rispetto al quadro già delineato dalle parti, atteso che, comunque, le questioni preliminari ulteriori sollevate dall'intervenuta sono state assorbite dalla eccezione di improseguibilità.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:

- dichiara improseguibili le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta, quale società di gestione del Fondo di investimento di tipo chiuso denominato ;
- compensa parzialmente nella misura di  $\frac{1}{2}$  le spese di giudizio tra la parte attrice e la parte convenuta ex art. 92, secondo comma, c.p.c..
- condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta la residua quota delle spese di lite nella misura di  $\frac{1}{2}$  che si liquidano in € 5.000,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge oltre al 15% per spese generali sui compensi;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra la parte attrice e la parte terza intervenuta ex art. 92, secondo comma, c.p.c..

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Sentenza n. 4333/2016 pubbl. il 06/04/2016  
RG n. 55249/2013  
Repert. n. 3432/2016 del 06/04/2016

Milano, 6 aprile 2016

Il Giudice  
Cristiano De Giovanni



